Statuto approvato dai soci intervenuti all'Assemblea per adeguarlo ai nuovi riferimenti del Codice del terzo settore (Cts)

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 117/2017

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1

Denominazione - Sede - Durata

- 1. E' costituita l'associazione denominata "IDI Iotunoivoi Donne Insieme OdV" di seguito detta IDI ODV, associazione non riconosciuta, con sede a Udine (UD) in via della Cernaia n. 16, con durata illimitata.
- 2. L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

Art. 2 Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo statuto vincola gli associati alla sua osservanza e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

Art. 3 Carattere associativo

- 1. IDI ODV è un'organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti.
- 2. Essa opera nel territorio della Repubblica Italiana.
- 3. I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'associazione.
- 4. L'associazione si ispira ai principi della D.Lgs. 117/2017, successive modifiche e integrazioni.

Art. 4 Finalità

IDI ODV, senza alcun indirizzo partitico e senza scopo di lucro, si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ha per scopo il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità mediante le attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgs n. 117 del 2017 lettere v): promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata; e w): promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle

iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 08/03/2000 n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1 comma 266 della legge 24/12/2007 n. 244.

Persegue i fini del superamento della violenza fisica e psichica e dello stupro, reati specifici contro la persona poiché ledono l'inviolabilità del corpo femminile, favorendo la comunicazione e la solidarietà tra donne attraverso l'Associazione di donne contro la violenza alle donne.

Prevenire e superare la violenza contro le donne è condizione indispensabile per conseguire la libertà femminile e rappresenta un grande traguardo di civiltà.

IDI ODV promuove ogni opportuna iniziativa ed azione al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e i pubblici poteri perché siano concretamente indotti a sostenere le iniziative, gli strumenti e le strutture che IDI ODV ritiene di istituire e gestire a favore delle donne vittime di violenza.

IDI ODV svolge ogni propria attività prevalentemente in favore di terzi.

Istituisce luoghi fisici di solidarietà e sostegno a favore delle donne per rendere possibile alle donne, all'opinione pubblica tutta, la piena conoscenza del fenomeno della violenza nonché di preparazione per il personale che viene a contatto con le vittime di violenza fisica, psicologica e di stupro, vittime di stupro e di violenza fisica e psicologica.

Promuove ricerche conoscitive, raccolte di dati, anche statistiche, al fine di divulgazione.

Promuove incontri e seminari nelle scuole elementari, medie e superiori per avviare un processo di prevenzione e costruire una cultura della non violenza tra i più giovani.

IDI ODV si assume l'impegno di lavorare anche per i minori vittime di violenza, sia intra che extra famigliare, nella logica di offrire tutela costante e duratura all'infanzia e dell'adolescenza a rischio.

Tale impegno potrà essere perseguito e realizzato nelle forme e modalità più ampie.

In favore dei minori in pericolo, IDI ODV si pone l'impegno di realizzare un progetto di presa in carico psicologica e sociale delle situazioni di maltrattamento, abuso sessuale e grave trascuratezza, proteggendo, assistendo materialmente ed eventualmente accogliendo i minori.

IDI ODV si propone inoltre di sostenere le donne ed i minori vittime di violenza nei processi anche di costituzione di parte civile e l'intervento processuale.

IDI ODV potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate nonché utile alla realizzazione degli scopi statutari, può esercitare, a norma dell'art. 6 del Cts, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime; la loro individuazione sarà operata dall'Organo di amministrazione.

Titolo II Risorse ed attività economiche

Art. 5 Patrimonio

- 1. Il patrimonio dell'Associazione è formato:
 - dalle entrate che sono costituite come segue:
 - (a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati, che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
 - (b) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
 - (c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dall'Organo di Amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione; in particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione dell'Organo di amministrazione, dal presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; 2) le convenzioni sono accettate con delibera dell'Organo di amministrazione che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula; 3) Rimborso spese da Enti per prestazioni convenute.

- (d) da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni o rimborsi spese da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.
- dai beni dell'associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.
- 2. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

Art. 6 Durata del periodo di contribuzione

- 1. I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'assemblea.
- 2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 7 Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale

1. Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 8 Responsabilità ed assicurazione

- 1. IDI ODV risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti o da soci appositamente delegati e/o autorizzati e, ad eccezione di questi, nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte.
- 2. Gli aderenti all'associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.
- 3. L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.
- 4. L'associazione, previa delibera dell'organo di amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Titolo III Associati

Art. 9 Ammissione

- 1. A IDI ODV possono associarsi tutte le persone, senza distinzione di età, sesso, etnia, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'associazione. Il numero degli associati è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
- 2. L'ammissione dei soci ordinari viene deliberata dall'Organo di amministrazione, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, ed ha effetto all'atto del versamento della

quota sociale. La domanda da presentare all'Organo di amministrazione deve contenere l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapiti telefonici e/o indirizzo di posta elettronica, nonché la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità e le attività dell'associazione.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessata e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'eventuale provvedimento di diniego, deve essere motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, l'interessata potrà entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibererà sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

3. La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

Art. 10 Diritti degli associati

- 1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
- 2. Gli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio d'esercizio.
- 3. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto:
- possono esaminare i libri sociali
- essere informati selle attività dell'associazione
- frequentare i locali dell'associazione
- concorrere ad elaborare ed attuare il programma delle attività
- 4. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'assemblea.

Art. 11 Doveri degli associati

- 1. Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'associazione senza fini di lucro.
- 2. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'associazione, effettivamente sostenute e documentate.
- 3. Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.
- 4. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.
- 5. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di un contributo annuale ed a partecipare alle spese, almeno per l'importo che sarà determinato annualmente dall'assemblea, su proposta del consiglio direttivo.

Il contributo associativo è intrasmissibile.

Art. 12 Perdita della qualità di associato

- 1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, decadenza o esclusione.
- 2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'associazione dando opportuna comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, tale recesso avrà decorrenza immediata.
- 3. La decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo previa sua valutazione di opportunità in base alle esigenze dell'attività dell'associazione, qualora, per un periodo prolungato e comunque non inferiore ai due anni, non venga ottemperato il versamento della quota sociale annuale.
- 4. Perde la qualità di associato chi compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, per ragioni che comportino indegnità o per lo svolgimento di attività in contrasto con gli obiettivi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso la Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Titolo IV Organi dell'Associazione

Art. 13 Organi

- 1. Sono organi dell'associazione:
- 1) l'assemblea;
- 2) il consiglio direttivo è l'Organo di amministrazione;
- 3) il presidente;
- 4) il collegio degli arbitri o l'arbitro unico
- 5) l'organo di controllo
- 6) il revisore legale dei conti

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 14 Composizione dell'assemblea

- 1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Ogni associato ha diritto ad un voto.
- 2. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione ovvero, in caso di sua assenza, dal vicepresidente, o in mancanza, da persona designata dall'assemblea stessa.
- 3. Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce alla convocazione; ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Art. 15 Convocazione dell'assemblea

- 1. L'assemblea si riunisce su convocazione del presidente.
- 2. Il presidente convoca l'assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione non nello stesso giorno, da inviarsi a ciascun associato, anche a mezzo posta elettronica, almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea (altra modalità di convocazione è l'affissione presso la sede).
- 3. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio, entro il 30 aprile.
- 4. L'assemblea deve essere altresì convocata entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.
- 5. L'assemblea può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/10 (un decimo) dei soci; in questo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta.

Art. 16 Validità dell'assemblea

1. L'assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso dalla prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 17 Votazioni e deliberazioni dell'assemblea

- 1. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano; su richiesta di metà dei presenti esse saranno assunte a scrutinio segreto. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto. La partecipazione e il voto in assemblea possono avvenire mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa al voto.
- 2. L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza di voti. Può essere stabilito un quorum diverso per l'assemblea straordinaria.
- 3. Per le deliberazioni di modifica dello statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci in carica.
- 4. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) degli associati.

Art. 18 Verbalizzazione dell'assemblea

- 1. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal presidente.
- 2. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

Art. 19 Compiti dell'assemblea

1. All'assemblea spettano i seguenti compiti inderogabili:



- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- approvare il bilancio di esercizio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- deliberare, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del c.c.):
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del c.c.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

in sede ordinaria:

- ♦ discutere e deliberare sui bilanci d'esercizio, sulle relazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti, se nominati;
- eleggere i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- fissare, su proposta del consiglio direttivo, il contributo annuale ed i limiti di rimborso delle spese;
- ♦ deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;
- ♦ deliberare su altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo;

in sede straordinaria:

- deliberare sullo scioglimento dall'associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- deliberare sul trasferimento della sede dell'associazione;
- ♦ deliberare sull'espulsione dei soci;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.

Art. 20 Organo di amministrazione

- 1. Organo di amministrazione è il consiglio direttivo. Il consiglio direttivo è composto da minimo 3 (tre) membri eletti dall'assemblea degli associati tra gli associati stessi. Si applica l'art. 2382 c.c. riguardo alle cause di ineleggibilità e decadenza.
- 2. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, l'organo di amministrazione sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. In caso di esaurimento della lista, si provvederà alla convocazione dell'assemblea degli associati per l'elezione dei membri del consiglio mancanti rispetto al numero minimo previsto dallo statuto o dall'assemblea.
- 3. L'organo di amministrazione si riunisce validamente con la presenza di almeno 3 (tre) consiglieri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, non è ammessa delega.
- 4. Il consiglio è convocato dal presidente con avviso scritto contente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, anche a mezzo posta elettronica, a cura del presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione.
- 5. In caso di assoluta urgenza il consiglio direttivo può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma o comunicazione telefonica o mail.



6. Nella prima seduta, convocata dal presidente dell'associazione, il consiglio direttivo elegge tra i propri componenti il presidente dell'associazione, il vicepresidente, ed il segretario.

Art. 21 Durata e funzioni

- 1. I consiglieri eletti durano in carica per un periodo di 3 (tre) anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'assemblea. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- 2. Il consiglio svolge tutte le attività esecutive dell'associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'assemblea.
- 3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta sia necessario o quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri, in tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.
- 4. Il consiglio direttivo: svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
- ♦ predispone il bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'associazione;
- sottopone all'assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto;
- delibera l'ammissione dei nuovi soci;
- ♦ provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative
- 5. Nell'esecuzione dei propri compiti il consiglio direttivo può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di 5 (cinque), i quali possono partecipare alle riunioni del consiglio senza diritto di voto.

Art. 22 Il Presidente

- 1. Il presidente dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.
- 2. Il presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice presidente con gli stessi poteri.
- 3. Il presidente convoca e presiede l'assemblea ed il consiglio direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
- 4. Il presidente sottoscrive il verbale dell'assemblea e del consiglio direttivo curandone la custodia presso la sede dell'associazione.
- 5. In caso di impossibilità e/o impedimento del presidente a svolgere le sue funzioni, esse sono assunte dal vicepresidente.

Art. 23 Il Segretario

- 1. L'associazione ha un segretario nominato dal consiglio direttivo il quale coordina le attività associative ed inoltre:
- a) cura la verbalizzazione delle riunioni dell'Organo di amministrazione e dell'assemblea;
- b) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
- c) è responsabile della corrispondenza dell'associazione



- d) provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'associazione;
- e) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dall'Organo di amministrazione o dal presidente.
- 2. Le mansioni di cui alle precedenti lettere d) e e) possono essere attribuite ad un altro membro o a persona esterna all'associazione.

Art. 24 Il collegio degli arbitri - arbitro unico

1. L'assemblea ordinaria elegge tra i soci un arbitro - o un collegio di arbitri 3 (tre) che si costituiscono in collegio nominando un loro presidente - che ha il compito di dirimere le controversie tra gli associati e IDI ODV.

Art. 25

Organo di controllo - Revisore legale dei conti

- 1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017.
- 2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del c.c., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2397 del c.c.
- 3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8/06/2011 n. 231.
- 4. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

Titolo V Il bilancio

Art. 26 Bilancio d'esercizio

- 1. Il bilancio dell'associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- 2. I bilanci d'esercizio sono redatti dal consiglio direttivo e depositati presso la sede sociale dell'associazione almeno 30 (trenta) giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti.
- 3. Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e debbono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea.
- 4. I bilanci d'esercizio devono essere sottoposti all'assemblea per la loro approvazione entro il 30 aprile di ciascun anno.
- 5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.
- 6. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
- 7. L'associazione deve in caso di rendite proventi o entrate comunque denominate superiori a 100 mila euro annui pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

8. L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale, qualora ne ricorrano i presupposti di legge.

Art. 27 Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso Organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso Organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità ponendo domanda scritta e lasciando potere decisionale all'Organo di amministrazione.

Art. 28 Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso il numero di lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Titolo VI Norme finali e transitorie

Art. 29 Regolamento interno

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del consiglio direttivo e approvate dall'assemblea con le stesse procedure previste per lo Statuto.

Art. 30 Scioglimento

- 1. L'associazione si estingue per delibera dell'assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:
- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.
- 2. In caso di scioglimento o cessazione dell'attività dell'associazione l'assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito, e comunque in ottemperanza del disposto di cui all'art. 9 CTS.



Art. 31 Rinvio

1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

La Segretaria

La Presidente

giuliano Merturas

belan Boan
Willowi